

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

L'onere probatorio in tema di azione di ripetizione dell'indebitto.

Proposta domanda di ripetizione di indebitto, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".

Tribunale di Milano, sezione quinta, sentenza del 13.6.2013

...omissis...

Letti gli atti e i documenti di causa;

vista la documentazione versata al proprio fascicolo da parte attrice;

rilevaloche l'attrice ha fornito in causa piena prova delle circostanze poste alla base della presente azione;

...omissis...

ritenuto che la documentazione complessivamente versata in causa sia assolutamente congruente rispetto all'attorea allegazione in tema di indebitto pagamento;

ritenuto che la pretesa abbia formato oggetto, altresì, di un espresso riconoscimento da parte della convenuta, come da missiva di cui al doc. 9 e da parziale pagamento in restituzione (doc.8);

ritenuto, pertanto, che parte ricorrente abbia correttamente assolto agli oneri probatori sulla stessa incombente e secondo i quali "Proposta domanda di

ripetizione di indebitato, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011); ed ancora "In tema di ripetizione di indebitato oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/1 1/20 10); rilevato che la buona fede dell'accipiens deve essere esclusa dalla data della messa in mora (I 1.7.08, doc. 5 attrice), con conseguente adozione della pronuncia di condanna alla restituzione della residua somma di Euro 61.316,00, oltre interessi legali dall'11.7.08 (data di invio del fax con cui veniva segnalato espressamente l'errore nella disposizione di pagamento e veniva chiesta la restituzione della somma) al saldo effettivo; rilevato che alla integrale soccombenza debba seguire la condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice e come liquidate in dispositivo ex D.M. n. 140 del 2012; sentenza redatta in conformità al canone normativo oggi dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale (motivazione succinta, limitata ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con riferimento ai fatti rilevanti della causa, alle ragioni giuridiche della decisione ed ai precedenti conformi), letta al difensore presente in udienza, firmata e depositata con firma digitale

p.q.m.

In accoglimento della proposta domanda, condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 61.316,00, oltre interessi legali dal 1 1.7.08 al saldo effettivo;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in Euro 688,00 per spese e Euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, il 13 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.